

REGNO D' ITALIA.



Milano 8 Ottobre 1816.

IL PREFETTO

DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI VICE PREFETTI, PODESTA',

E SINDACI

DELLO STESSO DIPARTIMENTO.

I. Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale dell' Amministrazione de' Comuni mi partecipa, che avendo il Ministero della Guerra chiesto a S. A. I. il Principe Vice Re alcuni schiarimenti sul rescritto 8 Giugno prossimo passato concernente il servizio che sono tenute prestare le Guardie Nazionali in sussidio della Reale Gendarmeria, od in mancanza della Truppa di Linea, la prefata A. S. I. si è degnata approvare le seguenti proposizioni Ministeriali:

La Guardia Nazionale può essere requisita in soli tre casi.

- I. Per iscorta de' Prigionieri, Coscritti ec. in mancanza della Gendarmeria, od in sussidio della stessa.
- II. Dalle Autorità Civili per le perlustrazioni generali in sussidio della Gendarmeria.
- III. Dalle Autorità Civili, e Militari per servizio militare in mancanza di Truppa di Linea.

Pel

Pel primo caso devono eseguirsi esattamente i regolamenti, e le istruzioni in corso, che contemplano il caso stesso, e vi provvedono.

Pel secondo, che le perlustrazioni generali non siano effettuate senza l'approvazione dello stesso Ministero della Guerra, onde ne riconosca l'assoluta necessità, ed affine che non vi si impieghi della Forza oltre il bisogno.

Pel terzo, che un solo Decreto della prelodata A. S. I. possa autorizzare la requisizione della Guardia Nazionale, ed in conseguenza il relativo pagamento.

Nel prevenire li Signori Podestà, e Sindaci di tali Governative determinazioni per loro intelligenza, e direzione, gli invito a voler curarne l'osservanza nei casi sovra contemplati.

Ho il piacere di attestare loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOIA Segretario Generale.

N^o 74.
Feb 19. 8602 1840